Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 103° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 18 agosto 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 •
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 2 *giugno* 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1962
registro n. 53 *Difesa-Esercito, foglio n.* 71

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIE DI BRONZO

RATTO Giovanni Mario, classe 1910, distretto militare di Savona, sergente maggiore Servizio informazioni militari dell'A.O.I. — Con grave rischio penetrava in territorio nemico, superando pericoli di ogni genere con ardita sicurezza ed indomito coraggio. Vi permaneva oltre due mesi e rientrava fornendo informazioni di vitale importanza per la difesa dello scacchiere. — Addis Abeba (A.O.), settembre-ottobre-novembre 1940.

CROCE AL VALOR MILITARE

PUXEDDU Giovanni da Iglesias, classe 1920, geniere 7ª compagnia telegrafisti. — Facente parte di un plotone collegamenti per la riattivazione di linee telefoniche, ferito alla coscia destra da scheggia nemica, dopo essere stato medicato all'ospedale da campo, rifiutava il ricovero per ritornare al reparto ancora impegnato nella lotta. — Frontiera Greco-Albanese, 6 novembre 1940.

(4858)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1962, n. **1179.**

Modificazione allo statuto della Cassa speciale di previdenza fra gli agenti delle Ferrovie Nord-Milano, con sede in Milano.

N. 1179. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, viene modificato lo statuto della Cassa speciale di previdenza fra gli agenti delle Ferrovie Nord Milano, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1962
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1962, n. **1180.**

Modificazione dell'art. 41 dello statuto dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.D.I.) con sede centrale in Roma.

N. 1180. Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene modificato l'art. 41 dello statuto dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.D.I.), con sede centrale in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1962, n. **1181.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di San Marco dei Cavoti (Benevento).

N. 1181. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di San Marco di Cavoti (Benevento), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1962, n. **1182.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Turi (Bari).

N. 1182. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Turi (Bari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1962, n. **1183.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Lissone.

N. 1183. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Lissone, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 14. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1962, n. **1184.**

Autorizzazione alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) ad accettare una donazione.

N. 1184. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), viene autorizzata ad accettare, nei termini e alle condizioni dell'atto 17 novembre 1961, la donazione disposta dall'avvocato Caro Capriolo e costituita dalla Biblioteca teatrale attualmente collocata nella sede di Napoli della S.I.A.E. stessa, in via San Tommaso d'Aquino n. 13.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1962
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 88. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1962.

Modificazione della denominazione e delle attribuzioni dell'« Ufficio del registro, successioni e demanio », e dell'« Ufficio imposta generale entrata, bollo e radio » di Pescara.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le attribuzioni e la denominazione dei due attuali uffici: « Ufficio del registro, successioni e demanio » e « Ufficio imposta generale entrata, bollo e radio » di Pescara;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

I due uffici « Ufficio del registro, successioni e demanio » e « Ufficio imposta generale entrata, bollo e radio » di Pescara assumono rispettivamente la denominazione di « Ufficio atti civili e successioni » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi tra i due uffici: « Ufficio atti civili e successioni » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Pescara.

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con la annessa tabella avranno effetto dal 1° ottobre 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1962

Il Ministro: Trabucchi

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1962
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 188

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio atti civili e successioni e l'Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio di Pescara.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
PESCARA Ufficio atti civili e successioni	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti pubblici e privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Credito fondiario, agrario e simili. 3. Imposta di successione, imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, altre imposte e diritti accessori. 4. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di manomorta e dell'imposta di negoziazione. 5. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti. 6. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio. 7. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 8. Diritti di segreteria. 9. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 10. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa nazionale del notariato. 3. Proventi degli archivi notarili.
PESCARA Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziari con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Imposte e tasse a debito. 3. Depositi per domande di revocazione di sentenze o ricorsi in Cassazione. 4. Imposta speciale di bollo sul decreto del Pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale. 5. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
(*segue*) PESCARA Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio	6. Imposta generale sull'entrata. Accertamenti e riscossioni. 7. Vendita valori bollati. 8. Bollazione con marche e visto per bollo. Bollazione delle produzioni in giudizio. 9. Imposta di bollo compresa quella riscuotibile in modo virtuale ed in abbonamento. Tasse di bollo sulle carte da giuoco e sui contratti di borsa. 10. Imposta sulla pubblicità. 11. Imposte sulle assicurazioni. Tasssa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno. 12. Servizio radioaudizioni circolari. 13. Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 14. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale e amministrativa. 15. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale. 16. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio. 17. Contenzioso amministrativo e penale e riscossione coattiva dei recuperi e delle integrazioni inerenti alle tasse sulla circolazione dei veicoli di ogni specie, alle tasse sulle concessioni governative, alle tasse di pubblico insegnamento e a quelle relative all'istruzione superiore, nonchè all'imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono. 18. Contravvenzioni varie comprese quelle per diritti erariali sugli spettacoli. 19. Demanio pubblico e patrimoniale, provveditorato, enti amministrati, asse ecclesiastico. 20. Eredità devolute allo Stato. 21. Depositi per spese d'asta e contratti. 22. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 23. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 24. Entrate diverse del Tesoro. 25. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa previdenza ufficiali giudiziari. 3. Cassa previdenza avvocati e procuratori legali. 4. Fondo per il culto e patrimoni riuniti ex economali. 5. Demanio forestale. 6. Tratturi. 7. Interessi cc/cc postali. 8. Proventi Ente nazionale metano. 9. Recupero crediti per cessione stipendi.

Roma, addì 16 giugno 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(1739)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1962.

Nomina del presidente e ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1951, n. 1510, con il quale è stato concesso il riconoscimento giuridico della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici;

Visti gli articoli 7, 8 e 12 del nuovo statuto della Cassa predetta, approvato con decreto presidenziale 16 febbraio 1960, n. 531;

Visto il decreto ministeriale in data 29 ottobre 1958, con il quale sono stati nominati, per la durata di un triennio, i componenti gli organi della Cassa;

Vista la nota n. 781 del 21 novembre 1961, con la quale la Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici ha comunicato le risultanze delle rinnovate elezioni triennali del presidente dell'Ente, dei quattro consiglieri, e del membro elettivo del Collegio dei sindaci dell'Ente medesimo designati fra i soci effettivi mediante elezione dell'assemblea dei soci, giusto verbale della riunione del 21 novembre 1961;

Vista la nota n. 16652/4780 del 16 giugno 1962 della Presidenza del Consiglio dei Ministri di designazione del proprio rappresentante in seno al Collegio dei sindaci della Cassa di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione degli organi di amministrazione e di controllo dell'Ente predetto per un altro triennio;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Rino Alessi è confermato presidente della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione della cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Fantera prof. Omero, Guidi Di Bagno dott. Ferdinando, Morucchio prof. Umberto e Saitta dottor Achille, eletti dall'assemblea generale dei soci.

Art. 3.

Il Collegio sindacale della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici è composto come segue:

Salvini dott. Tommaso, eletto dall'assemblea generale dei soci;

Pinna dott. Luca, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

De Virgilio dott. Corrado, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4680)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società autoservizi Margiotta, con sede in Bergamo.

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società autoservizi Margiotta, con sede in Bergamo.

(4445)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Sarasini Zeffirino, con sede in Lugo (Ravenna).

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Sarasini Zeffirino, con sede in Lugo (Ravenna).

(4446)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società autoservizi Palombara Sabina, con sede in Palombara Sabina (Roma).

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società autoservizi Palombara Sabina, con sede in Palombara Sabina (Roma).

(4447)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Compagnia Italiana Autoservizi Turistici - C.I.A.T., con sede in Roma.

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Compagnia Italiana Autoservizi Turistici C.I.A.T. con sede in Roma.

(4448)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Turismo e Autolinee Roma (S.T.E.A.R.), con sede in Roma.

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Turismo e Autolinee Roma S.T.E.A.R., con sede in Roma.

(4449)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società F.lli Barozzi e F.lli Sirotti, con sede in Spilamberto (Modena).

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società F.lli Barozzi e F.lli Sirotti, con sede in Spilamberto (Modena).

(4450)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dall'Istituto nazionale trasporti, con sede in Roma.

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione all'Istituto nazionale trasporti, con sede in Roma.

(4451)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Servizio Automobilistico Sabino (S.A.S.), con sede in Rieti.

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla società Servizio Automobilistico Sabino (S.A.S.), con sede in Rieti.

(4452)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società anonima Automobilistica Trasporti Italia - S.A.T.I.B., con sede in Bologna.

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società anonima Automobilistica Trasporti Italia S.A.T.I.B. con sede in Bologna.

(4453)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società autolinee Roma, con sede in Roma.

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Autolinee Roma, con sede in Roma.

(4458)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Giuliani Dino, con sede in Bologna.

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Giuliani Dino, con sede in Bologna.

(4463)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Igino Garbini, con sede in Viterbo.

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla ditta Igino Garbini, con sede in Viterbo.

(4464)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Cicolana (S.A.C.), con sede in Rieti.

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Cicolana (S.A.C.), con sede in Rieti.

(4466)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno in Tricarico (Matera).

Con decreto ministeriale n. 300.8/61521 del 18 luglio 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Ospedale civile di Tricarico (Matera) di un terreno sito in Tricarico del periziato valore di L. 2.824.500 della superficie di mq. 1883, distinto in catasto al foglio n. 65 particella n. 89 *a-b*, riportata alla partita n. 12702, compreso fra l'Ospedale civile di Tricarico e la strada di bonifica di recente costruzione Tricarico-Boccanera.

(4690)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno in Popoli

Con decreto ministeriale n. 300.8/61416 del 18 luglio 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Popoli (Pescara) di un terreno sito in Popoli, del periziato valore di L. 283.600 in località Sant'Anna, della superficie complessiva di mq. 2836, distinto in catasto alla partita n. 5014 foglio n. 22, particella n. 21 in parte per mq. 2196 e n. 22 integralmente per mq. 640, confinante ad est con proprietà fratelli Della Rocca, ad ovest con strada comunale, a nord con restante particella n. 21 ed a sud ex strada Tiburtina n. 5, da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(4691)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno in Casarano

Con decreto ministeriale n. 300.8/61415 del 18 luglio 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Casarano (Lecce) di un terreno sito in Casarano, del periziato valore di L. 3.045.000 della superficie di circa mq. 2030, distinto in catasto al *foglio n. 7, particella n. 103 sub-b*, confinante a nord con proprietà del sig. Sandalo Leonardo ed altri, a sud con costruenda via, ad ovest con la strada vicinale Monteforte e ad est con rimanente proprietà comunale, da destinare alla costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(4692)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un complesso immobiliare in Fossacesia (Chieti).

Con decreto ministeriale n. 300.8/61577 del 21 luglio 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Fossacesia (Chieti) di un complesso immobiliare sito in Fossacesia del periziato valore di L. 6.500.000 della superficie di mq. 1100, distinto in catasto alle partite 40-1 e 867 F4 particelle 364, 864/1, 862/2 e 345, confinante dal lato nord-est con proprietà comunale, sud-est con strada, nord-ovest con Suriani Lucia e Arrizza Luigi, salvo altri, da destinare alla costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(4693)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Montepulciano (Siena)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1962, registro n. 27 Lavori pubblici, foglio n. 163, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Montepulciano (Siena).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(4674)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di computista in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1961, registro n. 18 Finanze, foglio n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1961, n. 176, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per esami a venticinque posti di computista in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1962, registro n. 13 Finanze, foglio n. 280, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1962, n. 139, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte del predetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1962, registro n. 19 Finanze, foglio n. 121, con il quale è stato disposto il rinvio a data da destinarsi delle prove scritte del concorso in parola.

Decreta

Articolo unico

Le prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di computista in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4 ed in Bolzano, presso l'Intendenza di finanza, nei giorni 10, 11 e 12 settembre 1962, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1962
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 359. — CALDERONE

(4819)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per il conferimento di otto borse di studio in materia di idrocarburi

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 1, lettera *a*), della legge 11 luglio 1956, n. 777, concernente l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere borse di studio in materia di idrocarburi;

Considerata l'opportunità di incoraggiare studi o ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo degli idrocarburi;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso alle seguenti borse di studio:

a) sei borse di studio dell'importo di L. 1.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere presso istituti nazionali specializzati, ricerche sperimentali intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

b) due borse di studio dell'importo di L. 2.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere un corso di studi e informazioni all'estero, presso istituti specializzati o industrie petrolifere particolarmente attrezzate, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere alle borse di cui al precedente articolo coloro che abbiano conseguito la laurea, entro il periodo che va dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1961 in una delle seguenti Facoltà delle Università o Istituti superiori italiani

a) chimica pura;
b) chimica industriale;
c) ingegneria chimica;
d) ingegneria industriale;
e) ingegneria mineraria;
f) scienze geologiche.

Per i concorrenti alle borse di cui al comma b) dell'art. 1 è prescritta la conoscenza della lingua in uso nell'istituto specializzato o l'industria petrolifera presso cui i concorrenti intendono recarsi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 300, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale fonti energia e industrie di base Ufficio petroli) entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del presente decreto.

La data dell'arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità e dell'esatto domicilio del concorrente; in essa deve inoltre essere indicato il piano particolareggiato degli studi o delle ricerche sperimentali che il candidato intende compiere, nonchè l'istituto specializzato o, per i concorrenti di cui al comma b) dell'art. 1, l'industria estera presso cui desidera svolgere la sua attività.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di buona condotta morale e civile;
5) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta in cinque copie;
7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi o alle ricerche sperimentali che il concorrente intende svolgere;
8) curriculum, in sei copie, degli studi compiuti, con la indicazione delle lingue straniere conosciute;
9) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli o memorie presentati per il concorso.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I titoli e i documenti vengono restituiti agli esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori, dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, con il quale si approva tale graduatoria.

Art. 4.

Il concorso è giudicato da una apposita Commissione, da nominare con successivo decreto e che sarà composta:

da tre docenti universitari, fra i quali sarà scelto il presidente;

dal direttore della Stazione sperimentale per i combustibili di Milano;

da un segretario.

La Commissione esaminerà le domande con le documentazioni e i titoli e compilerà la graduatoria di merito che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato.

Nel suo giudizio, la Commissione terrà particolare conto del tipo delle ricerche sperimentali o studi che il candidato intende compiere e della sua attitudine a svolgerli, quale risulterà dai titoli presentati, tenuto presente il fine che tali studi o ricerche siano atti a promuovere e a favorire il progresso scientifico ed economico nel campo degli idrocarburi.

Qualora la Commissione non ritenesse alcun concorrente meritevole, le borse potranno non essere aggiudicate.

Art. 5.

Coloro che hanno ottenuto una delle borse messe a concorso sono tenuti a compiere i loro studi o ricerche presso lo istituto o l'industria prescelti, per il periodo che la Commissione di cui all'art. 4 riterrà necessario al compimento degli stessi.

Al termine di detto periodo essi dovranno trasmettere al Ministero una circonstanziata relazione intorno all'attività svolta.

Art. 6.

Il pagamento delle borse di cui al comma a) dell'art. 1 verrà effettuato, in base al periodo di tempo fissato per lo svolgimento delle ricerche, in rate bimestrali posticipate; il pagamento delle borse di cui al comma b) dello stesso art. 1, in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la permanenza per un congruo periodo di tempo presso l'industria o l'istituto estero specializzati.

Il godimento delle borse decorrerà dalla data che sarà stabilita con l'atto di conferimento.

Art. 7.

Il Ministero si riserva il diritto di dichiarare decaduti dal beneficio della borsa, con decorrenza dalla data del relativo provvedimento, gli assegnatari che per disinteresse, indisciplina od altri motivi non si dimostrassero meritevoli del beneficio.

Art. 8.

La borsa di studio non può essere comulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, della Provincia, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altro simili provvedimenti.

Art. 9.

La spesa relativa, di complessive L. 10.000.000, grava sul cap. 48 dello stato di prevenzione della spese del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1961-1962.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1962
Registro n. 11 *Industria e commercio, foglio n.* 68

(4639)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per la ideazione ed esecuzione di opere d'arte da eseguirsi nella nuova sede del Convitto nazionale di Aosta.

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Convitto nazionale « Federico Chabod » in Aosta bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinate alla decorazione della nuova sede del Convitto Nazionale medesimo.

Descrizione delle opere:

Opera prima:

Grande fregio decorativo dell'« aula magna » della misura di circa m. 10,80 x 1.90 da eseguirsi a bassorilievo con uno dei materiali seguenti a scelta dell'artista: cemento, marmo, pietra o bronzo.

L'opera d'arte, con la quale s'intende onorare la memoria dell'insigne storico Federico Chabod, a cui il Convitto è inti-

tolato, ed esaltare nel contempo l'ideale di «libertà», che ne informò il pensiero e l'azione, campeggerà nella fascia centrale della parete di fondo, corrente da sinistra a destra, e dovrà illustrare, in sintesi, l'ideale della «libertà», attraverso la rievocazione di tre episodi storici riferiti, nell'ordine, all'epoca comunale, al Risorgimento nazionale, all'avvento dell'autonomia regionale in Valle d'Aosta, di cui Federico Chabod fu uno dei maggiori artefici.

La planimetria, e la prospettiva dell'« aula magna », la forma e le dimensioni della parete interessata risultano dal disegno, copia del quale può essere richiesta al Rettorato del convitto, viale Stazione n. 38 - Aosta.

Dell'opera d'arte dovrà essere eseguito un bozzetto complessivo nel rapporto 1 : 5.

E' richiesto, inoltre, un particolare al vero delle dimensioni minime di m. 1,90 x 1.

Opera seconda:

Altare della Cappella.

L'opera d'arte, di linea semplice, armonizzata all'insieme architettonico della Cappella, di dimensioni adeguate, da eseguirsi in marmo o pietra, dovrà essere corredata della relativa predella ad un gradino e di una croce astile stilizzata in bronzo o ferro battuto da collocarsi a lato dell'altare medesimo.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto 1 : 5.

Le planimetrie e le prospettive della Cappella potranno essere richieste al Rettorato del Convitto - Viale Stazione, n. 33 - Aosta.

Opera terza:

Iconostasi.

L'opera d'arte sarà costituita da n. 5 statue dei Santi valdostani: Sant'Anselmo, Sant'Orso, San Giocondo, San Grato, San Bernardo.

Le statue, dell'altezza di m. 0,60, dovranno essere eseguite in legno lavorato a tutto tondo, a scelta dell'artista e complete di basamento di cm. 10.

I bozzetti delle statue dovranno essere eseguiti nel rapporto 1 : ½.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senz'altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare un bozzetto delle dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale:

« Concorso per la ideazione delle opere d'arte destinate alla decorazione della nuova sede del Convitto nazionale "Federico Chabod" di Aosta » e la indicazione (secondo la elencazione di cui all'art. 1) del numero d'ordine dell'opera cui il bozzetto si riferisce.

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 300, la quale dovrà contenere l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, con piena ed incondizionata accettazione, di tutte le condizioni elencate nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per l'esecuzione indicato al successivo art. 6 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella già citata lettera d'impegno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Rettorato del Convitto nazionale « Federico Chabod », viale Stazione n. 38 - Aosta, entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, bensì trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il Rettorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della Legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato classificato al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi artistici, tecnici ed estetici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno allegato al presente bando, ai sensi del successivo art. 8, il compenso a fianco di ciascuna opera sottoindicato:

Opera prima L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila);
Opera seconda L. 1.000.000 (unmilione);
Opera terza L. 800.000 (ottocentomila).

Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati, per una o più opere, sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere a questo mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle contemplate nel presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione del Convitto Nazionale « Federico Chabod » di Aosta.

Art. 8.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana, attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico dell'esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera d'impegno allegato al presente bando e di cui, previa specificazione dell'opera cui l'artista intende concorrere, potrà essere richiesta copia al Rettorato del Convitto nazionale « Federico Chabod », viale Stazione n. 38 - Aosta, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta, il detto Rettorato invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso Rettorato potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4642)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.